



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1728/2009

Reg.Dec.

N. 6145 Reg.Ric.

ANNO 2008

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6145/2008, proposto da XXXXXXXXXXXXX tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Capunzo ed elettivamente con lui
domiciliati presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, in via Cosseria n. 2,
Roma, *appellanti*;

contro

- il Ministero istruzione, università e ricerca, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, *appellato*;
- l'Università degli studi di Napoli "Federico II", in persona del Rettore in
carica, non costituita;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sezione II, 20 luglio 2007 n.
6884, concernente *il denegato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto,
quali tecnici laureati, dai ricercatori universitari confermati.*

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2008, il consigliere
Aldo SCOLA;

Uditi, per le parti, l'avv. Casertano, per delega dell'avv. Raffaello
Capunzo, e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

NARRATIVA in FATTO

Gli attuali appellanti (insieme ad altri 22 interessati), inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati, quali vincitori del concorso riservato bandito dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 14/1/1999 n. 4, chiedevano il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e della relativa anzianità, del servizio svolto in qualità di tecnici laureati, prima dell'inquadramento nel cit. ruolo dei ricercatori confermati, e successivamente impugnavano, chiedendone l'annullamento, l'atto con il quale l'Università, in risposta alla loro istanza, aveva escluso la possibilità di detto riconoscimento.

Essi deducevano: *violazione degli artt. 3 e 97, Cost.; violazione di legge; manifesta ingiustizia e disparità di trattamento*, assumendo che la posizione dei ricercatori confermati, assunti sulla base dei concorsi riservati, banditi ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge n. 4/1999, sarebbe assimilabile, ai fini in esame, a quella dei professori associati, per i quali l'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 382/1980, prevederebbe espressamente il riconoscimento ai fini della carriera del predetto servizio *pre-ruolo*; altrimenti, la norma attuerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della progressiva equiparazione funzionale della posizione dei ricercatori e dei professori associati, attuata dall'art. 12, legge n. 341/1990,

dall'art. 1, legge n. 210/1998, dal d.P.R. n. 117/2000, dall'art. 16, legge n. 168/1989, e dagli artt. 104 e 106, legge n. 127/1997.

L'Università intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva peraltro *respinto* dai primi giudici con sentenza prontamente impugnata da 23 (indicati in epigrafe) degli originari 45 ricorrenti soccombenti in prime cure per: *errore di giudizio e violazione dell'art. 103, d.P.R. n. 382/1980, e dell'art. 7, legge n. 28/1980, come integrato dalla sentenza n. 89/1986 della Corte costituzionale, con possibile questione di incostituzionalità del comma 3 del cit. art. 103, per l'ingiustificabile trattamento riservato ai ricercatori confermati ed irragionevolmente diverso da quello applicato ai professori associati ed ordinari (attesa pure la tradizionale equiparazione dei Miuca ai tecnici laureati).*

Il Ministero appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame: con la difesa erariale, poneva in luce le insanabili differenze di *status* tra personale docente e tecnico, sostenendo le argomentazioni di cui all'impugnata pronuncia.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

MOTIVI della DECISIONE

L'appello va *accolto*, in base alla sopravvenuta sentenza 6 giugno 2008 n. 191 della Corte costituzionale, efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, applicabile alle situazioni soggettive ancora pendenti, in quanto sottoposte a giudizi non ancora conclusi.

D)- Per la categoria dei ricercatori confermati (comprensiva sia di coloro che, come gli attuali appellanti, abbiano avuto accesso diretto alla qualifica attraverso il concorso riservato previsto dall'art. 1, comma 10, legge 14/1/1999 n. 4, sia di coloro che, entrati in servizio come ricercatori universitari, abbiano conseguito la conferma solo a seguito dell'apposito giudizio di idoneità), il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio era disciplinato espressamente dall'art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che limitava la possibilità di riconoscere i servizi svolti prima dell'immissione nel ruolo dei ricercatori universitari, con formulazione scevra da dubbi interpretativi, a quelli effettivamente prestati "*nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28*", figure fra le quali non era contemplata quella del funzionario tecnico laureato (cfr. C.d.S., sezione VI, dec. 17 febbraio 2003 n. 845).

Ai sensi dell'art. 12, preleggi, c.c., la disposizione veniva interpretata innanzitutto sulla base del dato letterale, non potendo attribuirsi al testo altro senso se non quello fatto palese dal significato delle parole, secondo la loro connessione, ed essendo ammissibile un'interpretazione non letterale soltanto quale criterio sussidiario, in presenza di qualche dubbio sul significato delle espressioni usate.

Nel caso di specie, la disposizione individuava chiaramente ed univocamente le ipotesi di riconoscimento dei servizi *pre-ruolo*, beneficio che, per il suo carattere particolare, non avrebbe potuto estendersi a casi non tassativamente previsti, poiché il preteso riconoscimento di anzianità si sarebbe risolto in un'ulteriore valutazione dei servizi pregressi svolti e già presi in considerazione dal legislatore, quando, con l'art. 1, comma 10,

legge n. 4/1999, aveva consentito, al personale “*assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie*”, in possesso dei requisiti ivi previsti, di accedere immediatamente, tramite concorso riservato, alla qualifica di ricercatore universitario confermato.

Al riguardo era stato sufficiente osservare come posizioni di lavoro tra loro diversificate legittimassero, dal punto di vista costituzionale, discipline differenti, anche in ordine al riconoscimento dei servizi pregressi, salva la discrezionale e prudente valutazione di merito della legge ordinaria in relazione alle differenti posizioni giuridiche del personale contemplato.

II)- In rapporto a tale consolidato orientamento giurisprudenziale il T.a.r. Veneto (con ordinanza n. 1191/2008 della sezione I) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 33, 36, 76 e 97, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*), modificato dall'art. 23 legge 23 dicembre 1999 n. 488, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*», nella parte in cui non consentiva ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, il riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, dell'attività effettivamente prestata quali tecnici laureati universitari.

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto assumeva violati: gli artt. 3 e 97, Cost., per la disparità di trattamento tra situazioni di identica professionalità maturate nella progressa carriera; l'art. 76, Cost., per la

deroga al criterio, indicato dalla legge 21 febbraio 1980 n. 28 (*Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica*) e relativo al riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente prestati presso le Università, secondo le leggi vigenti; l'art. 36, comma 1, Cost., per la sproporzione della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; l'art. 33 Cost., per la riscontrata violazione della peculiare autonomia universitaria e della correlativa libera funzione docente.

III)- La questione veniva ritenuta *fondata* (con sentenza n. 191/2008, Corte cost.) in rapporto agli artt 3 e 97, Cost.:.....“Questa Corte ha già riconosciuto la possibilità che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo «ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all'ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina» (sentenza n. 305 del 1995). In presenza di un simile presupposto, peraltro, il riconoscimento deve essere operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento.

Il presupposto dell'identità ordinamentale sussiste per i tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati. Questa Corte è consapevole del fatto che le funzioni dei tecnici laureati - di ausilio ai

docenti e di gestione dei laboratori - sono diverse da quelle dei ricercatori e ha più volte affermato, anche in epoca recente, che, nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l'«essenziale differenziazione» tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002). La Corte è consapevole anche del fatto che la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all'altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze. Occorre tuttavia osservare che di questo meccanismo, previsto dalla citata legge n. 4 del 1999, i tecnici laureati potevano beneficiare solo se, alla data di entrata in vigore della legge stessa, avessero svolto almeno tre anni di attività di ricerca. Ciò dimostra che - pur non rendendo omogenee le due categorie - il legislatore del 1999 ha voluto dare riconoscimento a una situazione di fatto, data dall'utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei tecnici laureati.

In questo quadro, la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole. Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che, per il transito dei tecnici laureati al ruolo dei professori associati, l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevedeva un meccanismo molto simile a quello previsto nel 1999 per il transito al ruolo dei ricercatori confermati, con un giudizio di idoneità al quale potevano accedere i tecnici laureati che avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica.

Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 97, Cost., della disposizione impugnata, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori il servizio prestato come tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Restano assorbite le censure relative agli altri parametri costituzionali evocati”.

Alla luce della riportata decisione additiva della Corte costituzionale, deve *accogliersi* l'appello, con *riforma* dell'impugnata sentenza, *accoglimento* del ricorso di prima istanza, *annullamento* degli atti ivi impugnati ed *accertamento del servizio pre-ruolo svolto dagli attuali appellanti quali tecnici laureati* (come precisato dalla Corte costituzionale: v. sopra), fatti *salvi* i provvedimenti ulteriori della p.a. (che li emanerà nel pieno rispetto dei principi di diritto qui enunciati, *con la dovuta ricostruzione di carriera ai fini giuridico-economici*), mentre le spese del doppio grado di giudizio devono integralmente *compensarsi* tra le parti in causa, tenuto anche conto della precedente giurisprudenza del carattere della presente decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla gli atti ivi impugnati;
- accerta il diritto degli attuali appellanti al riconoscimento del servizio pre-ruolo di cui in motivazione;
- compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe BARBAGALLO	Presidente
Domenico CAFINI	Consigliere
Aldo SCOLA	Consigliere rel. est.
Roberto GIOVAGNOLI	Consigliere
Francesco BELLOMO	Consigliere

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere
Aldo Scola

Segretario
Andrea Sabatini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...23/03/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria